

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La sapienza;
VISTO il D.P.R. 11.7.1980 , m. 382;
VISTI gli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998 , n. 210;
VISTA la legge 9.1.2009, n. 1;
VISTO il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e ricercatore emanato con D.R. n. 1108 del 6.11.2006;
VISTO il D.R. n. 232 del 21.6.2010 con il quale è stata apportata un'integrazione all'art. 3 del regolamento di disciplina delle procedure di trasferimento;
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'art. 29 comma 10;
VISTA la nota ministeriale n.2330 del 20.4.2011;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.9.2011;
PRESO ATTO che per le varie macro-aree sono stati indicati dal Senato Accademico nella seduta del 4.10.2011 i criteri di giudizio selettivo;
RITENUTO di dover introdurre disposizioni modificative ed integrative ai citati DD.RR. n. 1108 del 6.11.2006 e n. 232 del 21.6.2010 a seguito delle profonde innovazioni intervenute in materia successivamente all'emanazione della legge 240/2010;
RAVVISATA la sussistenza di motivi di necessità ed urgenza per la tempestiva emanazione dei bandi di trasferimento al fine di una conclusione entro il termine dell'esercizio finanziario;

DECRETA

-E' emanato nel testo allegato il Regolamento per la disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di Ricercatore Universitario ai sensi della Legge n. 240/2010 e modifiche e integrazione dei DD.RR. n. 1108 del 6.11.2006 e n. 232 del 21.6.2010.

Il regolamento sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Senato Accademico.

IL RETTORE

Decreto n. 3475 del 14.10.2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

ART.1

1 - I Dipartimenti ovvero per posti di non immediata pertinenza di un singolo Dipartimento, il Senato Accademico, deliberano l'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di ricercatore nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 – ter , lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 nonché all'art. 1 della L. 1/2009;

2 - Le vacanze dei posti sono deliberate per macroarea ovvero per settore concorsuale e scientifico-disciplinare, dai Consigli di Dipartimento ovvero dal Senato Accademico ai sensi del precedente capoverso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l'indicazione eventuale della tipologia e dell'impegno didattico richiesto ai candidati .

3 - Verificate le disponibilità finanziarie necessarie, il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti di ricercatore.

4 - L'avviso di vacanza è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità sul sito web dell'Università, nonché su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché su quello dell'Unione Europea.

5 - Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire la domanda per via telematica in formato PDF con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, inviando la documentazione richiesta all'indirizzo e-mail del Dipartimento interessato ovvero per le procedure deliberate dal Senato Accademico del competente ufficio dell'Amministrazione centrale entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando di selezione, indicando per quale macroarea intende concorrere.

6 - I candidati debbono utilizzare per l'invio del curriculum il modello B allegato al presente regolamento ed accluso al singolo Bando di selezione, indicando altresì un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni dovuta comunicazione in ordine alla procedura.

7 - I candidati presentano per via telematica la domanda ed il curriculum vitae, anche differenziato per macro-area, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato PDF oppure inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. secondo quanto stabilito dal bando di concorso;

8 - possono partecipare alla procedura coloro che ricoprono in una Università italiana la posizione di Ricercatore in uno dei settori scientifico-disciplinari riportati nell'allegato A, congruenti con i Dipartimenti afferenti alla macro-area indicata nel bando ed altresì in possesso del requisito della soglia minima prevista dal CUN per l'accesso all'abilitazione scientifica nazionale per professore associato.

ART. 2

1 - La Commissione di valutazione , nominata con Decreto Rettorale, sarà costituita da tre a cinque professori ordinari afferenti ai settori scientifico disciplinari oggetto del bando, avendo cura di rappresentare tutte le aree CUN interessate dal bando. La commissione verrà sorteggiata tra i docenti Sapienza secondo le seguenti regole:

- a. Macroaree A-D: sorteggio tra tutti i professori ordinari della Sapienza della macroarea in oggetto e appartenenti al terzile superiore del proprio SSD a livello nazionale secondo i parametri individuati nell'allegato C.
- b. Macroaree E-F: La platea dei sorteggiandi e' costituita da una terna per ogni macrosettore concorsuale. Le terne sono costituite dal dipartimento cui afferiscono almeno due terzi dei professori e ricercatori del macrosettore di ruolo in Sapienza e sono selezionati utilizzando nella scelta gli stessi criteri di merito individuati per la selezione dei candidati e riportati nell'allegato C. Qualora almeno un terzo dei docenti del macrosettore risulti incardinato in più di un dipartimento, ciascun dipartimento partecipa pro quota alla formazione della terna.

La Commissione procederà alla valutazione comparativa sulla base del curriculum e delle pubblicazioni, e assegnando i punteggi massimi, qui riportati.

- dottorato di ricerca (valutando la tesi se prodotta) 6 punti
- esperienza presso laboratori e istituti esteri (valutando la qualità delle istituzioni e la durata degli stage) 6 punti
- posizioni di borsista, assegnisti, contrattista di ricerca, specializzando 6 punti
- altri titoli (premi, *grant* ricevuti, coordinamento attività di ricerca) 6 punti
- attività didattica 6 punti

Macroaree A-D

- valutazione degli indici bibliometrici (allegato C) normalizzati per l'anzianità' accademica (anni trascorsi dalla prima pubblicazione)

- sottraendo, nel caso di candidate, un anno per ogni figlio) 35 punti
- valutazione degli indici bibliometrici (allegato C) non normalizzati all'anzianità accademica 35 punti

Macroaree E-F

- valutazione della produzione scientifica secondo i criteri riportati nell'allegato C normalizzati per l'anzianità accademica (anni trascorsi dalla prima pubblicazione sottraendo, nel caso di candidate, un anno per ogni figlio) 35 punti
- valutazione della produzione scientifica (allegato C) non normalizzati all'anzianità accademica 35 punti

nella suddetta valutazione la commissione assegnerà il punteggio massimo al candidato con il parametro massimo, il punteggio zero al candidato con il punteggio minimo e in proporzione per gli altri candidati.

ART. 3

1 -Il procedimento di trasferimento si conclude con provvedimento del Rettore, di norma entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. dell'avviso di vacanza del posto. Il Rettore, verificata la validità del procedimento, dispone il trasferimento.

2 -All'atto della presa di servizio il vincitore della selezione qualora non sia già univocamente individuata dal Bando di concorso, indicherà l'afferenza per uno dei Dipartimenti della macro-area in coerenza con il settore scientifico disciplinare d'inquadramento.

3 -Il vincitore, inoltre, anteriormente al trasferimento, dovrà svolgere nel Dipartimento di riferimento, un seminario aperto sulle attività di ricerca svolte ed in corso di svolgimento.

ART 4

1 -La decorrenza di tutti i trasferimenti coincide di norma con il 1° marzo ovvero il 1° Ottobre (per gli ordinamenti semestrali) e con il 1° novembre (per gli ordinamenti didattici annuali) di ciascun anno accademico.

ART. 5

1 -Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disciplinato dai DD. RR. n. 1108 del 6.11.2006 e del 21.6.2010 e dalla vigente normativa in materia.